

CONVENZIONE

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione territoriale di Piacenza, Via Rodolfo Boselli 59/63 (di seguito denominato INAIL) - codice fiscale e partita IVA 00968951004, in persona del Direttore territoriale reggente dott.ssa Maria Celeste Piracci, nata a Vieste (FG) il 09/02/1958 e domiciliato per la carica presso la Direzione Territoriale indicata

e

La Struttura POLIAMBULATORIO GALLEANA SRL, (di seguito denominata STRUTTURA) codice fiscale e partita IVA 01588420339 con sede e domicilio fiscale in PIACENZA VIA AEMEDEO SILVA 10, rappresentata da LETIZIA GIUSEPPE nella qualità di AMMINISTRATORE UNICO

per

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE CLINICHE E SPECIALISTICHE

Premesso che

l'Istituto ha, come mission aziendale, l'Assistenza Sanitaria che comprende il programma di prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro e tecnopatici;

le prestazioni diagnostiche, cliniche e specialistiche consentono un'accurata e corretta valutazione medico legale delle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale;

dette prestazioni non sono erogabili – per carenza di dotazione organica e strumentale - nel CML di questa struttura territoriale;

l'INAIL ha capacità di fare sistema con l'esterno, creando una rete di sinergie in grado di consentire il coordinamento delle politiche dell'Istituto con quelle dei Servizi sanitari regionali e stabilendo forme di collaborazione con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio;

tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni diagnostiche, cliniche e specialistiche erogabili dalla STRUTTURA e indicate nell'elenco allegato (**allegato 1**), in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, nonché dei dipendenti INAIL per le prestazioni richieste dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 3
Modalità di richiesta e di erogazione delle prestazioni

La STRUTTURA assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste esclusivamente a mezzo del modulo INAIL 127/I (**allegato 2**), preferibilmente entro tre giorni (e comunque entro e non oltre sette giorni) di calendario dalla data della prescrizione e di rilasciare contestualmente le refertazioni che saranno, a cura della STRUTTURA stessa e a proprie spese, inviate all'INAIL lo stesso giorno con email: centromedicolegale@inail.it, mentre gli originali dovranno essere trasmessi almeno due volte alla settimana.

Art. 4
Modalità di prenotazione

L'Inail richiederà le prestazioni previo appuntamento telefonico con la STRUTTURA dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 13,30.
L'ufficio della STRUTTURA provvederà subito alla prenotazione e, qualora non fosse in grado di fissare immediatamente l'appuntamento, comunicherà all'operatore Inail tutte le indicazioni necessarie (data e orario) entro 24 ore.

Art. 5
Modalità di accesso

I pazienti dovranno presentarsi all'appuntamento muniti di Mod. 127/I (in tre copie):

- Una copia (a) per la struttura (in caso di mancato utilizzo restituire all'INAIL);
- Una copia (b) da restituire all'INAIL debitamente compilata e da unire alla procedura di fatturazione elettronica;
- Una copia (d) da restituire all'assistito.

In assenza di tale modulo la prestazione NON dovrà essere erogata.

Art. 6
Corrispettivi delle prestazioni rese

La STRUTTURA si obbliga ad applicare il nomenclatore tariffario INAIL (**allegato 3**), a non richiedere alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni erogate e ad emettere fattura a carico dell'INAIL con analitica indicazione delle causali restando ferma l'insuperabilità dei limiti di spesa del nomenclatore tariffario.

La fatturazione avverrà secondo le modalità previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2013 n.55, inserendo nel campo 1.1.4 il codice **6N8W46** e nel campo 1.2.6 "riferimento Amministrazione" il codice della Sede competente PIACENZA 18600, mentre per gli esami dei dipendenti Inail il riferimento amministrativo sarà: "MAN".

L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla STRUTTURA entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente presso CARIPARMA E PIACENZA AGENZIA F- PIACENZA IBAN IT76R 06230 12609 0000 30715808 e, nel caso in

cui non sia in grado di verificare la regolare esecuzione, il termine di pagamento sarà sospeso fino all'invio delle necessarie integrazioni da parte della STRUTTURA.

La STRUTTURA si impegna a dare tempestiva comunicazione all'INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Art. 7 Durata

La presente convenzione ha durata di 3 anni con decorrenza 1 gennaio 2016, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti, comunicata via PEC, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Le Parti convengono che integrazioni o modifiche dei contenuti debbano essere sottoscritte digitalmente.

Art. 8 Risoluzione e recesso unilaterale

La convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla STRUTTURA, dei requisiti della regolarità contributiva, dell'accreditamento e in caso di contestata e reiterata irregolare o qualitativamente non appropriata esecuzione.

La STRUTTURA si impegna a dare immediata comunicazione all'INAIL dell'eventuale perdita dell'accreditamento.

Le parti potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo PEC.

Art. 9 Obblighi di riservatezza e sicurezza

La STRUTTURA è consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento della presente convenzione sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere ad oggetto dati personali sensibili o giudiziari secondo le definizioni di cui al comma 1, art. 4 del suddetto Codice.

La STRUTTURA si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al secondo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la STRUTTURA sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al fine di assicurare la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici e telematici dell'INAIL, la STRUTTURA si impegna durante l'esecuzione della presente convenzione ad adottare le misure di sicurezza prescritte dagli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dal Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato B) al Codice medesimo, dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", del 27 novembre 2008, come modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009, e dalle eventuali altre disposizioni in materia emanate dal Garante.

La STRUTTURA prende atto che l'INAIL, nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, intende, ai sensi dell'art. 29 del suddetto Codice, designare la medesima, per il tempo di durata della convenzione, "Responsabile" del trattamento dei dati personali che effettuerà nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e si impegna a dare accettazione scritta della nomina, che sarà formalizzata con apposito "Atto di designazione", e a rispettarne le istruzioni impartite.

Art. 10

Informativa sui dati acquisiti dall'INAIL

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la STRUTTURA prende atto che l'INAIL è Titolare del trattamento dei dati personali che la riguardano e che la medesima STRUTTURA ha fornito direttamente.

Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale in essere, all'esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso (es. adempimenti contabili, pagamento del corrispettivo contrattuale) e ad ogni altra incombenza strettamente correlata, nonché ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'INAIL in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del suddetto Codice, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati personali potranno essere trattati, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e per finalità strettamente correlate all'esecuzione degli obblighi contrattuali, dal personale dell'INAIL che opera in qualità di incaricato del trattamento e/o da altri soggetti esterni che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INAIL.

La STRUTTURA può in ogni momento chiedere all'INAIL, ai sensi dell'art. 7 del suddetto Codice, quali siano i dati personali conservati, la correzione e l'aggiornamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e potrà esercitare il diritto di accesso previsto dal medesimo art. 7 rivolgendosi direttamente al Responsabile pro-tempore della Direzione territoriale di Piacenza designato dal Titolare quale "Responsabile" interno del trattamento dei dati personali.

La STRUTTURA con la stipula della presente convenzione acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate al presente articolo. L'INAIL manterrà tali dati riservati fino a che non siano disponibili pubblicamente, e comunque non oltre due anni dal completamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 11

Salute e sicurezza sul lavoro

La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Responsabilità e manleva

La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.

Art. 13
Regime fiscale

Le prestazioni diagnostiche, cliniche e specialistiche richieste dall'INAIL con finalità medico legale, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, non fruiscono dell'esenzione IVA come specificato nella circolare n. 4/E, emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 28 gennaio 2005, diversamente le prestazioni richieste da INAIL per i propri dipendenti, che riguardano i controlli previsti dal Medico Competente, sono esenti da IVA.

Art. 14
Foro competente

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Piacenza.

Art. 15
Spese contrattuali e registrazione

Le Parti convengono che il presente atto è soggetto a imposta di bollo e a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n.131 e successive modifiche e le spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.

Per l'INAIL - Direzione territoriale di Piacenza

Il Direttore territoriale Reggente
Dott.ssa M.Celeste Piracci

Per la STRUTTURA

LETIZIA GIUSEPPE